



Comune di SILVI

Provincia di TERAMO

pot 16888

01 GIU. 2001

Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

DEL 28/05/2001	NUMERO	20
Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.		

L'anno duemilauno , il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in 1° convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica i seguenti componenti:

DI FEBO Giuseppe	P	LALLI Tommaso	P
PERACCHIA Floriana	P	VALLESCURA Gaetano	A
SERAFINI Leonilde	P	RIGNANESE Biagio	A
AQUILINI Giovanni	P	COSTANTINI Antonio	A
PANTOLFI Francesco	P	DE SIMONE Cesare	P
DI PAOLO Lucia	P	BOZZELLI Maria Teresa	A
PALLINI Domenico	P		
ANTONINI Roberto	P		
MARTELLA Marcello	P		
DI SIMONE Vittorio	A		
MANCINELLI Gianni	P		
MANCINELLI Andrea	A		
MONTICELLI Francesco	P		
DI FEBO Roberto	P		
BARABASCHI Pietro	A		

totale presenti	14
-----------------	----

Partecipa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 il Segretario Comunale Dott. Nicolino LUONGO

Assume la Presidenza il Signor Sig. Giuseppe DI FEBO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita i presenti a trattare l'argomento sopra indicato.

Si da atto che prima della trattazione e votazione del presente argomento abbandona la seduta il Consigliere Mancinelli Andrea.

Consiglieri presenti numero 14. Assenti numero 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull'argomento l'Assessore al ramo Antonini Roberto che legge la proposta di atto deliberativo, predisposta dal Settore Lavori Pubblici con la collaborazione del Settore Demografico, del seguente tenore:

“DATO ATTO che il Comune di Silvi ha necessità di disporre di un regolamento di polizia mortuaria;

VISTO lo schema di “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria” così come predisposto dal Servizio Tecnico - Amministrativo del Settore 3° che viene allegato alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

VISTO l'art. 11 del vigente Statuto della Città di Silvi;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

DI adottare lo schema “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria” così come predisposto dal Servizio Tecnico – Amministrativo del Settore 3° che viene allegato alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A).”;

Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Sindaco Presidente mette ai voti la proposta del relatore di approvare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che si compone di numero 83 articoli;

Udita la proposta;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti, resi per alzata di mano da numero 14 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di approvare, come approva, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che si compone di numero 83 articoli, che viene allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale come allegato A;

Di trasmettere la presente deliberazione per il controllo preventivo di legittimità al Comitato Regionale di Controllo di Teramo, ai sensi degli articoli 126 e 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SILVI
PROVINCIA DI TERAMO



REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1 - Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto	pag. 5
Art. 2. Competenze	pag. 5
Art. 3. Responsabilità	pag. 5
Art. 4. Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 5
Art. 5. Atti a disposizione del pubblico	pag. 6
Art. 6. Dichiarazione di morte - denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi	pag. 6
Art. 7. Disponibilità dei cadaveri	pag. 6
Art. 8. Periodo di osservazione	pag. 6
Art. 9. Locali di osservazione ed obitori	pag. 7

Capo 2 - Feretri

Art. 10. Deposizione della salma nel feretro	pag. 7
Art. 11. Verifica e chiusura dei feretri	pag. 7
Art. 12. Caratteristiche dei feretri	pag. 7
Art. 13. Piastrina di riconoscimento	pag. 9

Capo 3 - Trasporti funebri

Art. 14. Regime di esercizio dei trasporti funebri	pag. 9
Art. 15. Trasporti gratuiti o a pagamento	pag. 9
Art. 16. Caratteristiche dei trasporti	pag. 9
Art. 17. Orari e modalità	pag. 10
Art. 18. Trasferimento di salme senza funerale	pag. 10
Art. 19. Caratteristiche dei carri funebri	pag. 10
Art. 20. Trasporto fuori comune per seppellimento o cremazione	pag. 10
Art. 21. Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag. 11
Art. 22. Trasporti all'estero e dall'estero	pag. 11
Art. 23. Trasporti di ceneri e di resti	pag. 11
Art. 24. Rimessa e sosta delle autofunebri	pag. 11

TITOLO II - SERVIZI NEL CIMITERO

Capo 1 - Disposizioni generali

Art. 25. Vigilanza	pag. 12
Art. 26. Reparti nel cimitero	pag. 12
Art. 27. Ammissione nel cimitero	pag. 12

Capo 2 - Costruzione cimiteri - piani cimiteriali e disposizioni tecniche generali.

Art. 28. Disposizioni generali	pag. 13
Art. 29. Piano regolatore cimiteriale	pag. 14

Capo 3 - Inumazione e tumulazione

Art. 30. Inumazione	pag. 14
Art. 31. Ornamenti e segni funerari	pag. 14
Art. 32. Tumulazione	pag. 14
Art. 33. Deposito provvisorio	pag. 15

Capo 4 - Esumazioni Ed Estumulazioni

Art. 34. Esumazioni ordinarie	pag. 15
Art. 35. Avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie	pag. 16
Art. 36. Esumazione straordinaria	pag. 16
Art. 37. Estumulazioni ordinarie	pag. 16
Art. 38. Estumulazioni straordinarie	pag. 16
Art. 39. Raccolta resti mortali	pag. 16
Art. 40. Oggetti da recuperare	pag. 16

Capo 5 - Cremazioni

Art. 41. Autorizzazione	pag. 17
-------------------------	---------

Capo 6 - Polizia del cimitero

Art. 42. Orario di apertura del cimitero	pag. 18
--	---------

Art. 43. Disciplina dell'ingresso	pag. 18
Art. 44. Riti funebri	pag. 18
Art. 45. Attività di rivendita dei fiori	pag. 18
Art. 46. Fiori e piante ornamentali	pag. 19
Art. 47. Materiale ornamentale	pag. 19

TITOLO III - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Capo 1 - Imprese e lavori privati

Art. 48. Accesso al cimitero	pag. 20
Art. 49. Progetti per costruzioni	pag. 20
Art. 50. Rivestimento marmoreo e finiture	pag. 20
Art. 51. Responsabilità e deposito cauzionale	pag. 20
Art. 52. Cautele nello svolgimento dei lavori	pag. 20
Art. 53. Vigilanza	pag. 20
Art. 54. Orario di lavoro	pag. 21
Art. 55. Imprese pompe funebri	pag. 21

TITOLO IV - CONCESSIONI

Capo 1 - Tipologie

Art. 56. Sepolture private	pag. 22
Art. 57. Atto di concessione	pag. 22
Art. 58. Durata delle concessioni	pag. 22
Art. 59. Concessioni temporanee individuali	pag. 23
Art. 60. Concessioni temporanee individuali: loculi e colombari di nuova costruzione	pag. 23
Art. 61. Concessioni temporanee collettive	pag. 23
Art. 62. Ammissione nelle sepolture collettive	pag. 24
Art. 63. Divisioni e subentri	pag. 25
Art. 64. Costruzione dell'opera	pag. 25
Art. 65. Doveri in ordine alla manutenzione	pag. 25
Art. 66. Estinzione della concessione	pag. 25
Art. 67. Rinuncia a concessione di sepoltura individuale	pag. 26
Art. 68. Rinuncia a concessione di aree per sepolture collettive	pag. 26
Art. 69. Decadenza della concessione	pag. 26
Art. 70. Revoca	pag. 26

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo 1 - Disposizioni varie

Art. 71. Assegnazione sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag. 28
Art. 72. Registro delle operazioni cimiteriali	pag. 28
art. 73. schedario dei defunti	pag. 28
Art. 74. Scadenzario delle concessioni	pag. 28

Capo 2 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 75. Cautele	pag. 28
Art. 76. Voltura o intestazione ai "concessionari di fatto"	pag. 28
Art. 77. Scritture private	pag. 29
Art. 78. Tempo di concessione	pag. 29
Art. 79. Cointeressati	pag. 29
Art. 80. Manufatti privi di ogni riferimento	pag. 29
Art. 81. Tariffe	pag. 29
Art. 82. Sanzioni	pag. 29
Art. 83. Norme transitorie e finali	pag. 29

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1 Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione del DPR 10 settembre 1990, n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale. Tali servizi sono quelli relativi:

- alla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi
- ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
- alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata;
- alla loro vigilanza;
- alla costruzione dei sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2. Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale.

Il Sindaco provvede alle funzioni di polizia mortuaria in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia tramite il personale e gli Uffici comunali preposti e le ditte concessionarie o appaltatrici dei servizi particolari.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono svolti attraverso una delle forme individuate dall'articolo 113 (1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113. Forme di gestione

I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.

Art. 3. Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico e da questo utilizzato in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde civilmente e penalmente secondo le norme di legge.

Art. 4. Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili e specificati come segue:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero ed il relativo trasporto delle salme incidentate ;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- la dispersione delle ceneri in cinerario comune, se esistente;
- le esumazioni ordinarie;

In caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari sono gratuiti:

- l'inumazione in campo comune;
- la cremazione;
- le esumazioni ordinarie.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate ai sensi dell'art. 81 del presente regolamento.

Art. 5. Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero è tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse, sia il registro di cui all'articolo 52 del DPR 285/1990 (2), sia copia del presente regolamento.

Sono inoltre tenuti visibili al pubblico l'orario di apertura e chiusura, l'elenco dei campi e delle singole fosse soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno, o in quello successivo, l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza e di revoca della concessione.

(2)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 52

1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta all'autorizzazione del sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 6. Dichiarazione di morte - denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Per quanto riguarda la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, gli accertamenti necroscopici, il rinvenimento di ossa, resti mortali, le parti di cadaveri e l'autorizzazione alla sepoltura si rinvia alle norme contenute nel D.P.R. 03.11.2000, n. 396 articolo 72 (3) e successivi, e alle norme contenute nel Capo I del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 285/1990.

(3)

D.P.R. 03.11.2000, n. 396, art. 72 (Dichiarazione di morte)

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.

Art. 7. Disponibilità dei cadaveri

Non è consentito, al di fuori dei casi previsti dalla legge, asportare dal cimitero cadaveri, ossa o altri resti umani.

I riscontri diagnostici, il prelievo di parti di cadavere, il rilascio di cadaveri a scopo di studio e le autopsie sono disciplinate dalle norme di legge generali e da quelle contenute nei Capi V, VI, VII e VIII del DPR 285/1990.

Art. 8. Periodo di osservazione

Per il periodo di osservazione si rinvia alla normativa di cui al Capo II del DPR 285/1990.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza anche con l'impiego di idonei mezzi elettromeccanici di avviso.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva o diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo tale che sia evitata la contaminazione ambientale, ai sensi dell'articolo 15 del DPR 285/1990 (4).

(4)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 15

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185.
2. L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, oppure comprende più unità sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.



3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

Art. 9. Locali di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, o presso ospedali, o istituti sanitari, o in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione o requisiti igienici.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è fatta nei casi previsti rispettivamente degli articoli 12 e 13 del DPR 285/90 (5) ed è autorizzata dal Sindaco o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento per il recupero di salma incidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione di regola è vietata la presenza di persone estranee.

(5)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 12

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 13

1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Capo 2 Feretri

Art. 10. Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.

In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale

Art. 11. Verifica e chiusura dei feretri

La chiusura dei feretri è fatta sotto la vigilanza del personale preposto.

Il Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o personale tecnico incaricato vigila e controlla che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro. Per questo servizio è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.

In ogni caso la chiusura è eseguita dopo il rilascio del permesso di seppellimento.

Art. 12. Caratteristiche dei feretri

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura oltreché alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazioni il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità; le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del DPR 10.09.1990, n. 285 (6);
- b) per tumulazioni la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una in legno, l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del DPR 10.09.1990, n. 285 (7);
- c) per il trasporto da comune a comune, con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia il tipo di sepoltura, si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/1990 (8); nel caso di salma destinata all'inumazione è preferibile che la cassa metallica contenga quella di legno;

d) per il trasporto da comune a comune con percorso non superiore a 100 km o interni al territorio comunale è sufficiente il feretro di legno di cui alla lettera a) se la salma è destinata ad essere inumata o cremata.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altra sede o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Se la salma proviene da altro comune deve essere verificata da chi la riceve la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione della Azienda Sanitaria Locale, competente per il comune di partenza.

(6)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 75

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(7)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

(8)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 27

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 28

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
 - a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 29

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;



d) per il trasporto da comune a comune con percorso non superiore a 100 km o interni al territorio comunale è sufficiente il feretro di legno di cui alla lettera a) se la salma è destinata ad essere inumata o cremata.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altra sede o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Se la salma proviene da altro comune deve essere verificata da chi la riceve la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione della Azienda Sanitaria Locale, competente per il comune di partenza.

(6)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 75

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(7)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

(8)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 27

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 28

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
 - a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 29

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;



- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 13. Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata una piastrina metallica recante impresso in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

Per le salme di persone sconosciute la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo 3 Trasporti funebri

Art. 14. Regime di esercizio dei trasporti funebri

I trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del DPR 10.9.90 n. 285 (9) e secondo gli importi delle tariffe stabilite, nel limite massimo della media nazionale indicata dall'ANCI-SEFIT per i trasporti funebri nei comuni di pari fascia demografica.

Quando la salma è trasportata per opera di terzi autorizzati all'interno del territorio comunale, è dovuto al Comune da parte dei medesimi un diritto fisso, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del citato DPR 285/90 (10), nella misura del 50% della tariffa stabilita.

Quando la salma è trasportata per opera di terzi autorizzati da o verso altro comune o stato, è dovuto al Comune da parte dei medesimi un diritto fisso ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del DPR 285/90 (10) nella misura del 50% della tariffa stabilita.

(9)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

(10)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 19

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 15. Trasporti gratuiti o a pagamento

I trasporti funebri sono effettuati in unica categoria a pagamento secondo la tariffa stabilita dalla Amministrazione comunale, aggiornata con periodicità non inferiore all'anno.

I trasporti funebri sono gratuiti e a carico del Comune per le salme di persone che siano riconosciute indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; lo stato di indigenza è accertato e dichiarato dal Sindaco.

La gratuità comprende il trasporto della salma dal luogo del decesso al campo di inumazione, il feretro e gli oneri relativi ai diritti di stato civile, sanitari, cimiteriali e per il disbrigo delle pratiche funerarie.

Art. 16. Caratteristiche dei trasporti

Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (11), comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie; la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso; il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.

Nessun'altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Il corteo dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, dei veicoli urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

Il Responsabile dei Servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto e riferisce annualmente sul servizio al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

(11)

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 27. (art. 26 T.U. 1926)

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Art. 17. Orari e modalità

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità, i percorsi dei trasporti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono determinati con ordinanza del Sindaco.

L'ufficio comunale fisserà l'ora dei funerali dandone avviso in tempo congruo al custode del cimitero ed al Responsabile del servizio trasporti.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi nel luogo di partenza dei funerali non prima di quindici minuti rispetto all'ora fissata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e dagli altri documenti eventualmente occorrenti.

L'incaricato del trasporto giunto a destinazione consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali da restituire al vettore o al comune di provenienza.

Art. 18. Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione per il prescritto periodo o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; tale trasporto è a carico del Comune.

Il Sindaco può, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale, autorizzare il trasporto differito all'interno dell'abitazione o al luogo di onoranze funebri. Tali trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata e sono subordinati al pagamento della normale tariffa.

Art. 19. Caratteristiche dei carri funebri

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, al cimitero, all'interno dell'abitazione o al luogo di onoranze funebri è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri devono essere riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o altro medico suo delegato, il quale ne controlla, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 20. Trasporto fuori comune per seppellimento o cremazione

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o dal certificato di morte, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura.

Alla autorizzazione è allegato il nulla osta del Responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di tecnici sanitari da lui delegati. L'autorizzazione è comunicata al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

I feretri provenienti da altri comuni devono, qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, dove viene accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 12, secondo quanto risulta dalla documentazione.

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unica ordinanza del sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

Il trasporto da comune a comune o da stato a stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre e da terzi autorizzati ai sensi del comma 2 del precedente articolo 14, se la sosta nel luogo del rito funebre non si prolunghi oltre il necessario, e dietro pagamento del diritto fisso. Quando la sosta si prolunghi oltre il necessario, il trasporto al o dal luogo di onoranze, all'interno del Comune avviene con il servizio comunale.

Art. 21. Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati, ed è ammissibile solo nei casi previsti dagli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90 (12).

(12)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 101

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 102

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 103

1. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 22. Trasporti all'estero e dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 27,28, 29 del DPR 285/1990 (13).

(13)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, artt. 27, 28 e 29: Vedi nota 8

Art. 23. Trasporti di ceneri e di resti

Il trasporto fuori Comune, da o per l'estero, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato rispettivamente dal Sindaco o dall'autorità di cui agli articoli 27,28 e 29 DPR 285/1990 (14).

Non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme né all'impiego di doppio feretro o di vettura funebre.

Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria con indicato all'esterno nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, debitamente sigillata e di dimensioni tali da poter essere accolta nei colombari.

(14)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, artt. 27, 28 e 29: Vedi nota 8

Art. 24. Rimessa e sosta delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale salva la competenza dell'Autorità di P.S. e del servizio antincendio.

Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II SERVIZI NEL CIMITERO

Capo 1 Disposizioni generali

Art. 25. Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del DPR 10.09.1990 n. 285 (15).

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero competono al Sindaco, che li esercita con i mezzi e le modalità previsti dal presente regolamento.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici nonché le operazioni di esumazione ed estumulazioni e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del DPR 285/1990 (16).

Il Responsabile del servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

(15)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, artt. 101 e 102: Vedi nota 12

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 105

1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

(16)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 52: Vedi nota 2

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 53

1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo altro presso il servizio di custodia.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 26. Reparti nel cimitero

Nell'interno del cimitero sono previsti reparti individuati dal Piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione di ceneri, resti ed ossa di persone non appartenenti ad alcuna religione e religione diversa da quella cattolica o a comunità straniera qualora questi ne facciano richiesta.

Art. 27. Ammissione nel cimitero

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del DPR 285/1990 (17);
- e) i cadaveri di persone precedentemente residenti nel Comune e che abbiano dovuto trasferire la loro residenza in seguito al ricovero presso case di cura di altri comuni ed eventuali familiari che per stessa causa abbiano dovuto trasferire la loro residenza (per familiari vale quanto specificato al comma 4 del successivo articolo 61).
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate;

Gli arti anatomici ed i prodotti abortivi vengono di norma cremati, sempreché sia accessibile idoneo impianto ovvero sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

(17)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo 2

Costruzione cimiteri - piani cimiteriali e disposizioni tecniche generali

Art. 28. Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10 di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/1990 agli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73 (18).

Compatibilmente con le esigenze di detti campi il cimitero può avere anche aree ed opere riservate a sepolture private individuali, familiari, e per collettività.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, di monumenti e di lastre di chiusura, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR. 285/1990 (19).

I progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri devono essere redatti in conformità alla norme di cui al Capo X del D.P.R. n. 285/1990.

(18)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 68

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 69

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 70

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 71

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 72

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 73

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

(19)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 76

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. 7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

9. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 91

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.

Art. 29. Piano regolatore cimiteriale

Il Piano regolatore cimiteriale è adottato dal Consiglio comunale e recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Il Piano regolatore è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità dell'area di propria competenza sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le rotazioni attuali di posti salma di sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di colombari, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibile nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in relazione ai periodi di concessione e a sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, tumulazione, cremazione;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e restauro.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nel cimitero deve risultare in una planimetria in scala 1 a 500, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale depositata presso l'Ufficio competente. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano stati apportati modifiche o ampliamenti. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

Capo 3

Inumazione e tumulazione

Art. 30. Inumazione

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale non alterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Comune fornisce un cordolo delimitante la sepoltura, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, dietro pagamento del corrispettivo in tariffa.

Art. 31. Ornamenti e segni funerari

Sulle sepolture nei campi comuni può essere autorizzata, in sostituzione del cippo regolamentare, la installazione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti.

I disegni delle lapidi, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni devono essere conformi alle misure, al colore ed ai materiali autorizzati di volta in volta, in relazione alle esigenze di uniformità nel cimitero. Le iscrizioni nelle lapidi saranno limitate come al successivo articolo 32.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni impartite o di incuria, o abbandono da parte dei soggetti interessati, il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione dei manufatti, previa diffida ai sensi del successivo articolo 47.

Art. 32. Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o colombari - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 285/1990 (20).

Le iscrizioni nelle lastre di chiusura saranno limitate ai dati anagrafici, con eventuale dedica di poche parole ed alla fotografia del solo defunto.

Sarà consentita la asportazione, da parte dei marmisti e previa autorizzazione, delle lastre di chiusura dei loculi, per la durata massima di cinque giorni, allo scopo di eseguire le iscrizioni od interventi autorizzati.



(20)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 76: Vedi nota 18

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 77

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 33. Deposito provvisorio

A richiesta della famiglia del defunto o di coloro che la rappresentano, il feretro è provvisoriamente posto in apposito loculo o tomba comunale previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area disponibile allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
- b) per coloro che debbono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- d) in caso di sospensione del seppellimento di una salma in tomba collettiva a causa dell'insorgere di controversie sul diritto al seppellimento, secondo quanto previsto dagli articoli 62 e 75.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, per un massimo di due anni, rinnovabile eccezionalmente per un altro anno.

Il canone di utilizzo è calcolato, sulla base del canone trentennale rapportato al periodo di utilizzo ed aumentato del cinquanta per cento, come segue:

$$CU = \frac{Ct}{360} \times pu \times 1,50$$

Dove:

CU è il canone di utilizzo del loculo

Ct è il canone trentennale stabilito in tariffa per il loculo utilizzato

pu è il periodo di utilizzo del loculo, in mesi, dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione

I mesi interessati parzialmente dal periodo di utilizzo saranno considerati per intero se l'utilizzo è superiore a quindici giorni e non saranno contabilizzati se l'utilizzo è inferiore o pari a quindici giorni.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti ed il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra provvederà ad inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere esumata se non nei casi previsti dal presente regolamento.

Il deposito provvisorio è consentito anche in loculi o tombe concessi a privati, a condizione che il concessionario produca apposita dichiarazione dalla quale risulti la volontà di consentire il deposito provvisorio della salma di persona estranea e senza alcun fine di lucro o speculazione. Per la durata e le condizioni del deposito, con esclusione del canone, si applicano le norme di cui ai precedenti commi.

Capo 4

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 34. Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate con ordinanza del Sindaco e non sono soggette ad alcuna autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte sono trasferite nel campo comune in attività in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con l'esclusione dei mesi di luglio e agosto.

E' compito del personale sanitario incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Art. 35. Avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie

In occasione della commemorazione dei defunti è pubblicato all'Albo cimiteriale l'elenco dei campi ed eventualmente di singole fosse, per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 36. Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima della scadenza ordinaria, per ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia; può essere altresì autorizzata dal Sindaco, a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sede o per cremazione. Non è comunque consentita l'esumazione di salme per trasferimento in altra fossa o loculo dello stesso cimitero, prima della scadenza ordinaria.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del DPR 285/1990 (21).

Le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato e del custode. Le altre sono eseguite previo nulla osta del Responsabile suddetto e alla presenza del custode.

Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(21)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 84

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 37. Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cimiteriale cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, che verrà esposta all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.

Se le salme risultano non in condizioni di completa mineralizzazione esse sono avviate per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco.

Il successivo periodo di inumazione è fissato dal Sindaco con propria ordinanza, tenendo conto del termine minimo di cinque anni.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

Art. 38. Estumulazioni straordinarie

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, la estumulazione di salme destinate ad essere trasportate in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del servizio igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può egualmente consentire il trasferimento, impartendo le prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12.

Art. 39. Raccolta resti mortali

Le ossa e i resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositati nell'ossario comune.

Coloro i quali intendono provvedere alla loro sistemazione in colombari o sepolture private dovranno rivolgere domanda al Sindaco, prima dell'inizio delle operazioni, e corrispondere i relativi diritti previsti in tariffa.

Art. 40. Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti previa registrazione.

In mancanza di richiesta, gli oggetti preziosi o i ricordi personali che fossero rinvenuti seguono i resti, se questi vengono conservati in colombario o tomba di famiglia.

Se i resti vengono conservati in ossario comune e non vengano richiesti, o se richiesti non vengano ritirati, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni se non richiesti da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o altrimenti alienarli.

Le croci, le lapidi ed i copritomba potranno essere ceduti gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico e storico.

Capo 5 Cremazioni

Art. 41. Autorizzazione

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco nei casi e con le modalità di cui all'articolo 79 del D.P.R. 285/1990 e secondo i principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (22).

Il servizio è gratuito alle condizioni stabilite articolo 4 e fin tanto che il Comune non disporrà di un proprio impianto di cremazione, ci si avvarrà di norma dell'impianto funzionante più vicino, e si provvederà da parte del Comune al rimborso delle spese sostenute dall'ente gestore dell'impianto che ha eseguito il servizio.

Qualora il Comune si dotasse dell'impianto suddetto, provvederà a regolarne la gestione e le relative modalità operative.

(22)

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 79

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta on sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 3 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdetto;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei

- proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
- e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
- f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
- g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
- h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
- i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Capo 6 Polizia del cimitero

Art. 42. Orario di apertura del cimitero

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 43. Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero non si può entrare che a piedi. Per motivi di salute o di età il Responsabile dell'Ufficio cimiteriale può concedere il permesso di visitare le sepolture dei familiari a mezzo dei veicoli secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre e tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre biciclette, armi, animali, ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) calpestare o danneggiare aiuole, spazi verdi, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio e l'assenso dei familiari interessati;
- f) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- g) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto.
- h) fare offerta di servizi, oggetti ed in genere attività pubblicitaria e commerciale.
- i) l'ingresso ai minori di anni 10 se non accompagnati da adulti
- j) chiedere l'elemosina; fare attività di questua senza autorizzazione dell'Ufficio il quale determina il luogo e l'ora.

Tali divieti in quanto applicabili si estendono nella zona immediatamente antistante il cimitero.

In genere è vietato ogni altro comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.

Chiunque tenesse all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 44. Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, che per la collettività dei defunti. Il Comune deve prevedere nel piano cimiteriale idoneo locale per la celebrazione di riti civili e religiosi di qualsiasi confessione.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

Art. 45. Attività di rivendita dei fiori

I rivenditori di fiori e lumi debbono occupare il solo spazio di lavoro loro assegnato, senza oltrepassarne i limiti, e tenerlo in ordine e pulito.

Ai trasgressori recidivi può essere imposta la sospensione dell'attività.



Art. 46. Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.

Il Responsabile dell'Ufficio cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, fiori ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi o che col tempo siano divenuti indecorosi o siano avvizziti, e provvederà per la loro distruzione.

Art. 47. Materiale ornamentale

Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il provvedimento d'ufficio verrà adottato, previa diffida diretta agli interessati perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.



TITOLO III LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Capo 1 Imprese e lavori privati

Art. 48. Accesso al cimitero

Per la esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione edilizia. Per le variazioni di carattere ornamentale, per le semplici riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla o a restaurarla, per la apposizione e sistemazione delle lastre di chiusura, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio cimiteriale.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad esercitare i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'articolo 43 in quanto compatibili.

Art. 49. Progetti per costruzioni

I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia devono essere approvati dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia su conforme parere della Commissione Edilizia e del Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale osservate le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del DPR 285/1990.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere diretto accesso con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 50. Rivestimento marmoreo e finiture

I progetti di rivestimento e finitura delle tombe di famiglia costruite dal Comune sono approvati dall'Ufficio competente.

Art. 51. Responsabilità e deposito cauzionale

I concessionari delle aree o delle tombe di famiglia sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 49 e 50 è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 52. Cautele nello svolgimento dei lavori

Nella costruzione o finitura di tombe di famiglia l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.

I materiali di scarico e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o a luoghi indicati dall'Ufficio.

In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

I veicoli adibiti a trasporto di materiali non potranno sostare all'interno del cimitero oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni che compiono.

E' vietato attivare nel cimitero laboratorio di sgrossamento dei materiali.

Per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e ripulito in modo adeguato.

Art. 53. Vigilanza

L'Ufficio cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni rilasciate.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

L'Ufficio cimiteriale può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il medesimo accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

Art. 54. Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal competente Ufficio cimiteriale.

E' vietato introdurre materiali e lavorare il pomeriggio del sabato e dei giorni prefestivi, nonché nei giorni festivi, salvo particolare esigenze tecniche da riconoscere dall'Ufficio.

E' altresì vietato introdurre materiali ed effettuare lavori nel periodo di commemorazione dei defunti, dal 27 ottobre al 5 novembre.

Art. 55. Imprese pompe funebri

Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri ed accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese debbono essere munite della prescritta licenza e della autorizzazione commerciale per la vendita di feretri e di altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre debbono disporre di idonea rimessa a norma dell'articolo 24 del presente regolamento e delle prescrizioni stabilite dal DPR 285/1990.

E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione nei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare gli incarichi ricevuti;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO IV CONCESSIONI

Capo 1 Tipologie

Art. 56. Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti delle disponibilità e del piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali, (loculi e colombari);
- b) sepolture per famiglie o collettività.

Il rilascio delle concessioni è subordinato al pagamento del relativo canone fissato nella Tariffa stabilita dalla Giunta comunale sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 81.

Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni o estumulazioni o per le inumazioni o esumazioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Il diritto d'uso non può essere ceduto e trasmesso a terzi; tutto ciò che è posto su una sepoltura è fuori commercio.

La concessione non può essere fatta a persone, famiglie o enti, che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

Art. 57. Atto di concessione

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente le clausole e le condizioni della concessione medesima ed in particolare deve indicare: la tipologia della concessione e la sua identificazione; il numero dei posti salma realizzati o realizzabili; la durata; la persona o le persone concessionarie o, nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore; le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione; gli obblighi ed oneri cui si assoggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 58. Durata delle concessioni

Concessione di aree. Le concessioni cimiteriali di aree poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, conservano l'originario carattere perpetuo.

Le concessioni di aree cimiteriali rilasciate dopo il 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, hanno validità temporanea di anni 99 salvo rinnovo.

La decorrenza è stabilita dalla data di concessione.

A richiesta degli interessati, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, può essere consentito il rinnovo per una sola volta, fino ad un massimo di 30 anni a decorrere dall'ultima sepoltura. Il rinnovo è soggetto al pagamento del relativo canone di concessione vigente al momento del rinnovo. La decorrenza è stabilita dalla data di rinnovo.

Concessione di loculi e colombari. Le concessioni cimiteriali di loculi e colombari poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano l'originario carattere perpetuo.

Le concessioni di loculi e colombari rilasciate dopo il 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, hanno validità temporanea di anni 30 salvo rinnovo.

La decorrenza della concessione in uso dei loculi e colombari, ha effetto con la data della tumulazione della salma o, in caso di concessione a viventi, dalla data dell'atto formale di concessione.

A richiesta degli interessati, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, può essere consentito il rinnovo per una sola volta, fino ad un massimo di 20 anni per i loculi ed i colombari. Il rinnovo è soggetto al pagamento del relativo canone di concessione vigente al momento del rinnovo. La decorrenza è stabilita dalla data di rinnovo.



Art. 59. Concessioni temporanee individuali

La sepoltura individuale privata in loculi è concessa in presenza della salma, salvo quanto previsto al successivo articolo 60.

I loculi verranno assegnati seguendo l'ordine di numerazione progressiva, procedendo da sinistra verso destra della fila prescelta disponibile nel reparto in attività e fino ad esaurimento del reparto stesso, osservando come criterio di priorità l'ordine di presentazione delle domande.

La sepoltura individuale privata in colombari è concessa solo in presenza di resti mortali o ceneri.

Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e non può essere trasferito a terzi.

Art. 60. Concessioni temporanee individuali: loculi e colombari di nuova costruzione

I loculi sepolcrali e colombari di nuova costruzione sono in parte destinati all'immediato utilizzo ed in parte al rilascio in concessione in uso a viventi di età non inferiore ai 50 anni.

La concessione in uso a viventi di cui al precedente comma non potrà essere rilasciata a chi sia già titolare di concessione di area cimiteriale, salvo che non dimostri la indisponibilità di loculi all'interno della cappella o sepolcro esistente sull'area cimiteriale già in concessione e che tale indisponibilità consegua al lecito utilizzo della concessione dell'area medesima.

È consentita la prenotazione di loculi o colombari da parte di entrambi i coniugi anche nel caso che uno solo di essi abbia raggiunto il 50° anno di età.

Il numero dei loculi destinati all'immediato utilizzo deve corrispondere al 20% del totale dei loculi da costruire. Il restante 80% al rilascio di concessioni a viventi. Il numero dei loculi disponibili per ogni fila deve essere direttamente proporzionale al totale dei loculi destinati, secondo la sopra precisata ripartizione, all'una e all'altra utilizzazione.

Il numero dei colombari destinati all'immediato utilizzo deve corrispondere al 20% del totale dei colombari da costruire. Il restante 80% al rilascio di concessioni a viventi. Il numero dei colombari disponibili per ogni fila deve essere direttamente proporzionale al totale dei colombari destinati, secondo la sopra precisata ripartizione, all'una e all'altra utilizzazione.

All'atto della prenotazione, gli interessati dovranno provvedere al versamento di acconto pari all'80% della tariffa in vigore.

Al rilascio della concessione, che dovrà avvenire comunque entro e non oltre tre anni dalla data di presentazione della domanda, si provvederà sulla base delle tariffe in vigore alla data di perfezionamento dell'atto di concessione, alla determinazione definitiva del corrispettivo della concessione del loculo prenotato.

È in facoltà del richiedente recedere dagli impegni assunti qualora l'Amministrazione comunale non rilasci la concessione entro il termine di tre anni di cui al comma precedente. Ai rinunciatari sarà rimborsata unicamente la somma anticipatamente versata.

Parimenti, si procederà al rimborso delle somme anticipate, senza oneri di interessi a carico del Comune nell'eventualità che l'Amministrazione comunale, considerata la irrilevanza delle richieste inoltrate nonché la difficoltà per reperire i fondi occorrenti al finanziamento dei lavori, desista dal realizzare l'ampliamento cimiteriale programmato.

Nei casi non specificamente contemplati dalla presente normativa è in facoltà del Comune, una volta accertata l'eccezionalità della richiesta, accordare il rilascio ai viventi di una ulteriore concessione in uso di loculi cimiteriali (es. abbinamento della salma del genitore, del figlio, di un fratello o di una sorella). In tali casi il Sindaco, su motivato parere del Servizio di Polizia Mortuaria, con propria ordinanza autorizza la concessione.

Art. 61. Concessioni temporanee collettive

La concessione di aree o manufatti ad uso di sepoltura per famiglie o collettività è data in ogni tempo secondo le disponibilità ed in base a criteri oggettivi preventivamente definiti dalla Giunta comunale.

Un'unica sepoltura collettiva può essere concessa per una o più famiglie, con individuazione dei posti a ciascuna spettante; i rispettivi fondatori o richiedenti assumono nei confronti del Comune, ciascuno per sé e per la propria famiglia, la qualità di concessionario.

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta, collaterali, affini fino al quarto grado, così come individuati dall'articolo 74 all'articolo 78 del codice civile (23). Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione viene implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi e con i modi di cui agli articoli 21 e 38 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445 (24), da presentare all'Ufficio comunale competente il quale, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

Può essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari:

- la convivenza verrà provata di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al precedente comma;
- la condizione di particolare benemerienza nei confronti del concessionario va comprovata con apposita dichiarazione con sottoscrizione autenticata del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi suesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile né comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze con lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del cimitero.

(23)

Codice civile, art. 74 (Parentela)

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Codice civile, art. 75 (Linee della parentela)

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra, in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Codice civile, art. 76 (Computo dei gradi)

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Codice civile, art. 77 (Limite della parentela)

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Codice civile, art. 78 (Affinità)

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.

(24)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21:

Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38:

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59. (L)

Art. 62. Ammissione nelle sepolture collettive

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme (ed eventualmente resti, ceneri, feti) di persone appartenenti alla famiglia ovunque decedute, o già altrove sepolte, le quali non abbiano manifestato l'intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima o, nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito, nell'atto di concessione la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Il concessionario o il rappresentante dei concessionari deve, di volta in volta presentare domanda per il seppellimento, dalla quale risulti che il defunto ha diritto ad essere tumulato nella tomba di cui trattasi.



Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nelle sepolture i rispettivi membri, ai sensi del relativo statuto; l'ente o comunità deve presentare di volta in volta un'apposita dichiarazione e una richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al seppellimento è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.

Le eventuali controversie tra titolari di una tomba, vanno risolte direttamente dai medesimi davanti all'autorità giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra detti concessionari.

Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento tra gli stessi titolari della concessione è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai posti autorizzati.

Art. 63. Divisioni e subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura di famiglia o di parte di essa, i discendenti legittimi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento della intestazione della concessione in favore dei successori e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo, che assumono la qualità di concessionari.

Uno o più concessionari succeduti al fondatore possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per i propri aventi causa del diritto di sepoltura.

In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi titolo residuali.

I concessionari succeduti al fondatore possono richiedere al Comune la divisione dei posti o la individuazione di separate quote della concessione stessa.

Nei casi di cui ai precedenti ultimi due commi, la richiesta deve essere formulata sotto forma di dichiarazione, sottoscritta ai sensi e con i modi di cui agli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (25), dei concessionari aventi titolo.

In difetto di designazione di un rappresentante di una concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta dell'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che ai sensi dell'art. 61 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o quando non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad enti per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o trent'anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

(25)

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 21 e 38: Vedi nota 23

Art. 64. Costruzione dell'opera

La concessione temporanea collettiva impegna il concessionario alla presentazione del progetto entro e non oltre sei mesi, da approvarsi secondo le modalità di cui agli articoli 49 e 50, ed alla esecuzione delle opere relative entro il tempo massimo di 24 mesi dalla data dell'atto di concessione dell'area, pena la decadenza.

Per motivi da valutare dal Sindaco può essere accordata, sul termine di esecuzione, una proroga di un anno, previa giustificata richiesta scritta dell'interessato da presentarsi almeno un mese prima della scadenza.

Art. 65. Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenesse indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

In caso di inadempienza a tali obblighi il Sindaco potrà disporre, la rimozione delle opere pericolanti, indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

Permanendo lo stato di abbandono o di incuria il Sindaco provvederà alla dichiarazione di decadenza previa diffida a provvedere entro trenta giorni, secondo la procedura prevista all'art. 69.

Art. 66. Estinzione della concessione

La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia, per decadenza, per revoca.

Con l'estinzione della concessione il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura individuale o collettiva.

Art. 67. Rinuncia a concessione di sepoltura individuale

Il Comune ha la facoltà di accettare, salvo i casi di decadenza, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale temporanea o perpetua quando la sepoltura non sia stata occupata o, se occupata, la salma venga trasferita in altra sede o tomba di famiglia o per cremazione; ovvero in altra sepoltura dello stesso cimitero nei casi previsti dal presente regolamento.

Nel caso di mancata occupazione o di cremazione, spetta agli interessati il rimborso di una somma pari ad un sessantesimo (1/60) della tariffa vigente, commisurata ad un anno o frazione superiore a sei mesi, per ogni anno di residua durata della concessione calcolata dalla data di rilascio della stessa.

Per le concessioni perpetue il rimborso è calcolato in misura pari ad un terzo della tariffa in vigore per le analoghe concessioni trentennali.

Negli altri casi non spetta alcun rimborso.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 68. Rinuncia a concessione di aree per sepolture collettive

Il Comune ha la facoltà di accettare, salvo i casi di decadenza, la rinuncia a concessione di aree o sepolture collettive quando:

- il concessionario non abbia iniziato o non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero, o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari ad un centonovantottesimo (1/198) della tariffa vigente o di quella determinata in relazione al numero dei posti disponibili ed alla tariffa in vigore per analoghe concessioni individuali (loculi o colombari) trentennali recenti; la tariffa è commisurata ad un anno o frazione superiore a sei mesi per ogni anno di residua durata.

Per le concessioni perpetue il rimborso della somma è pari ad un terzo (1/3) del valore della tomba determinato su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

In caso di disaccordo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincolo o condizione alcuna.

Art. 69. Decadenza della concessione

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'articolo 64;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, o per morte degli aventi diritto (o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'articolo 65);
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere d), e), f) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale ed a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

Trascorsi trenta giorni senza che gli interessati vi provvedano, il Sindaco dichiara la decadenza.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo ed ossario comune.

Dopo di che il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 70. Revoca

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, Il comma, del DPR 285/1990 (26), la concessione può essere revocata quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In tali casi verrà concessa agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 30 o 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese di trasferimento.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e cimiteriale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

(26)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 92

1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.
3. Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo 1 Disposizioni varie

Art. 71. Assegnazione sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

L'Amministrazione Comunale può destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme ceneri o resti mortali di cittadini che si siano distinti per grandi opere di ingegno o per grandi servizi resi alla Comunità.

Art. 72. Registro delle operazioni cimiteriali

Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Tale registro è documento probatorio, fino a prova contraria delle variazioni avvenute delle concessioni relative al cimitero del Comune.

Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali secondo quanto disposto agli articoli 52 e 53 del DPR 285/1990 (27).

(27)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 52: Vedi nota 2

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 53: Vedi nota 16

Art 73. Schedario dei defunti

Lo schedario dei defunti ha il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'articolo 72 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.

Art. 74. Scadenario delle concessioni

Lo scadenario delle concessioni mantiene aggiornate le relative posizioni al fine di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dell'Ufficio predisponde entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Capo 2 Disposizioni finali e transitorie

Art. 75. Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, tombe, loculi, colombari) o l'apposizione di croci, lapidi, copritomba, monumenti, tombe, edicole, ecc. si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 76. Voltura o intestazione ai "concessionari di fatto"

E' "concessionario di fatto" il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo senza concessione ovvero senza concessionario.

Nei casi di manufatti per i quali non è reperibile il contratto di concessione ovvero il concessionario legale e che abbiano un "concessionario di fatto", l'Ufficio competente attiva per sua iniziativa la procedura di voltura a beneficio dei "concessionari di fatto" che consiste nei seguenti atti:

1. Pubblicazione per 90 giorni all'Albo pretorio del Comune e sulla bacheca del cimitero comunale dell'elenco dei loculi od aree per i quali si attiva la procedura di voltura ovvero di assegnazione del loculo al concessionario di fatto.
2. Dichiarazione del Dirigente del Settore dell'avvenuta procedura di pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto, qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso.
3. Stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del "concessionario di fatto" ovvero intestazione o voltura ad esso del contratto del loculo od area di pertinenza seguendo le procedure previste dal presente regolamento.



Art. 77. Scritture private

Per i "concessionari di fatto" che sono in possesso di scrittura privata in loro favore, sottoscritta dal "legale concessionario" in data precedente all'adozione del presente Regolamento, si attiva la procedura di cui al punto 3 del precedente articolo 76.

Art. 78. Tempo di concessione

Il tempo di concessione rimane invariato nel caso di voltura di contratto di concessione perpetua in favore di discendente diretto o di parente entro il 2° grado. In tutti gli altri casi il contratto volturato assumerà la validità ordinaria di 30 anni per i loculi e di 99 anni per le aree.

Art. 79. Cointeressati

La voltura si attiva in favore di una o più persone. I cointeressati che rinunciano al diritto di prelazione devono sottoscrivere un atto di disinteresse da allegare all'atto di voltura.

Art. 80. Manufatti privi di ogni riferimento

In sede di prima applicazione del presente Regolamento i manufatti del vecchio cimitero privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale, ovvero al "concessionario di fatto", vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo pretorio del Comune, ed alle bacheche poste all'ingresso dei cimiteri comunali, per la durata di 12 mesi continuativi.

Alla scadenza del termine prefissato i manufatti dei quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

Art. 81. Tariffe

Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo le norme vigenti in materia di ordinamento dei comuni e di finanza locale e deliberate dalla Giunta comunale, tenuto conto dei costi dei servizi stessi e con l'osservanza dei seguenti indirizzi:

- a) i servizi a domanda individuale quali i trasporti funebri, le prestazioni cimiteriali e le onoranze funebri devono tendere ad un sostanziale pareggio fra costi e ricavi;
- b) devono comunque essere garantite prestazioni funerarie con caratteristiche di decoro a prezzi contenuti per le fasce di cittadini meno abbienti;
- c) le tariffe per le concessioni cimiteriali non possono essere inferiori alla misura necessaria per assicurare la copertura integrale dei costi di realizzazione delle sepolture private, compreso il valore del terreno, come pure i futuri costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali tariffe sono inoltre fissate tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali.

Art. 82. Sanzioni

Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti le violazioni del presente regolamento, si rinvia all'articolo 107 del DPR 285/1990 (28) ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

(28)

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, art. 107

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 83. Norme transitorie e finali

La decorrenza delle norme del presente regolamento e l'emanazione da parte dei competenti Organi dei provvedimenti attuativi correlati avvengono secondo la seguente tempistica:

- a) dal primo giorno del mese successivo alla approvazione consiliare per le norme che non richiedano l'emanazione di ulteriori atti;
- b) entro anni uno dalla approvazione consiliare, per quanto disposto alle altre parti del testo regolamentare, in relazione all'assunzione dei successivi atti da parte degli Organi competenti.

Fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi si applicano le normative già in vigore, se non contrastanti con quanto disposto dal punto a) del comma precedente.

Parere favorevole sulla regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE III
F.to Ing. Nazzareno Ferrante

1008.019.1 -

1008.010.1 -

1008.010.1 -

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

F.to Il Sindaco
Sig. Giuseppe DI FEBO

F.to Il Segretario Generale
Dott. Nicolino LUONGO

Visto si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art 55, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

SILVI, li _____

F.to IL RAGIONIERE

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **- 1 GIU. 2001** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

SILVI, **- 1 GIU. 2001**

F.to Il Segretario Generale
Dott. Nicolino LUONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

SILVI, **- 1 GIU. 2001**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicolino LUONGO

REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO PUBBLICAZIONE
REGIONE ABRUZZO
Il sottoscritto Messo dichiara che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal COMITATO DI CONTROLLO

Prot. N. 746 Il Messo Comunale
Esaminato senza rilievi nella seduta del

11-6-2001

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Il Presidente Il Segretario
F.to U. PINETTI F.to LUCINI

Per copia conforme

Teramo, li 12-6-2001

~~Il Dirigente~~

IL ISTRUTTORE D.R. ANNOVO

F.to G. DI PASQUALE

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile.
 perchè approvata dal CO.RE.CO. il _____ prot.

SILVI

Il Segretario Generale
Dott. Nicolino LUONGO